



ASSICURAZIONE PROTEZIONE LEGALE
PER ASSOCIATI
SIR - SOCIETÀ ITALIANA REUMATOLOGIA

Via Turati 40 – 20121 Milano
C.F. 80019710724 - P. IVA 06612600962

CONVENZIONE AD ADESIONE
Polizza n. 430347225

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in via Enrico Fermi 9/B – 30175 Verona - Numero verde: **800475633** – Mail: sinistri@das.it in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.

Che Cosa è Assicurato

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Le spese oggetto di copertura sono esclusivamente:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza;
- c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di euro 3.000,00 per vertenza;

- d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
- h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l) attinenti l'esecuzione forzata.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;

- m) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 3), DAS eroga:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente libero professionista o dipendente pubblico o privato, nell'ambito dell'attività professionale dichiarata in polizza.

La garanzia opera quando:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso o per contravvenzione di natura dolosa, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, **purché venga prosciolto**

o assolto con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Art. 1.3 Estensione garanzia - ambito civile

La garanzia opera inoltre quando l'Assicurato:

- c) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- d) debba difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'assicurato. **Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:**
 - i. **in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'evento: a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza;**
 - ii. **in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

Art. 1.4 Estensione garanzia - ambito amministrativo

La garanzia opera inoltre quando l'Assicurato:

- e) debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. **Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale se la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000,00.**

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
- D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e Regolamento UE 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation);
- D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente)
- D. Lgs. n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).

Art. 2 Esclusioni e Limitazioni

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende mai operante, senza alcuna possibilità di deroga.

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- b) rapporti fra soci e/o amministratori nonché operazioni di trasformazione, fusione o partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- c) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;
- d) vertenze di lavoro;
- e) materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto in polizza;
- f) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- g) vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni richiamate in polizza;
- h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla costruzione di beni immobili;
- i) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;
- j) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- k) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- l) beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;
- m) controversie relative a richieste di risarcimento di Danni avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile,
 - nel caso di dolo dell'Assicurato,
 - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile,
 - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi.

- n) imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile. Sono sempre esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Generali Italia non si farà carico di:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste all'art 7.2 "Gestione delle prestazioni";
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato all' Art.1.1 lett c) "Spese Assicurate";
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);
- h) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- i) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Art. 3 Validità territoriale

La garanzia vale per i sinistri che si siano verificati e le cui vertenze siano processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano in caso di opposizione a sanzioni amministrative.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Art. 4 Persone e beni Assicurati

Le garanzie operano a favore del Contraente libero professionista o dipendente pubblico o privato.

Tutte le garanzie si intendono prestate per l'immobile indicato nel frontespizio della polizza e per gli altri immobili ubicati in Italia nei quali viene svolta l'attività professionale.

Art. 5 Continuità assicurativa

La copertura assicurativa si estende inoltre agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale contratto, a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. il nuovo contratto Generali Italia abbia continuità temporale ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente Assicuratore;
2. l'Assicuratore precedente abbia respinto il sinistro esclusivamente perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;
3. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a Generali Italia entro la durata della polizza Generali Italia;
4. l'Assicurato abbia tempestivamente denunciato il sinistro al precedente Assicuratore;
5. il sinistro denunciato rientri nelle garanzie previste sia dalla polizza del precedente Assicuratore sia in quella di Generali Italia.

DAS avvierà la gestione del caso applicando le condizioni dalla presente Polizza.

I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto dal precedente contratto.

Art. 6 Operatività della garanzia

La garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale, a meno che sia presente la medesima garanzia e in contemporanea continuità di polizza;**
- b) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi.

Ai fini di quanto sopra, la data del sinistro si identifica:

- 1) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento di Danni da Responsabilità Extracontrattuale;
- 2) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, Generali Italia prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico sinistro.

Cosa Fare in Caso di Sinistro

Art. 7.1 Denuncia della vertenza

Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto all'Intermediario appena possibile e comunque entro 15 giorni.

L'Intermediario raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'assicurato/aderente, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato/aderente deve inviare all'intermediario copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa. In caso di procedimento penale, l'assicurato/aderente deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 7.2 Gestione delle Prestazioni

7.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del *sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della *controversia*, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati** (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05). **A tal fine l'assicurato/aderente deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per risolvere la *controversia*, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole delle controversie*, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'assicurato/aderente può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con Generali Italia o con DAS.

7.2.2. DAS autorizza l'eventuale azione al contenzioso giudiziale:

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'assicurato/aderente presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato/aderente comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

7.2.3. DAS, ricevuta la denuncia del *sinistro* e verificata l'operatività della copertura, trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'assicurato/aderente può indicare un legale di propria fiducia; **se l'assicurato/aderente non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- b) **l'assicurato/aderente deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**

- c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato/aderente decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

7.2.4. In caso di procedimento penale per delitto doloso o procedimento amministrativo-contrabile o giudizio di conto per danno erariale, **le prestazioni vengono erogate solo a seguito di una sentenza o di un provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese nel corso del procedimento. Per ottenere il rimborso, l'assicurato/aderente deve inviare la documentazione attestante il rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali da parte dell'Ente di appartenenza.**

7.2.5. **DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (sinistro unico):**

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto;**
- c) **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

7.2.6 **Inoltre, in caso di procedimento civile (Estensione garanzia - ambito civile) l'assicurato,**

a) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;**

b) **non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato/aderente. Se l'assicurato/aderente procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Art. 7.3 Termini di Liquidazione

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, **DAS entro 30 giorni:**

- **paga l'Indennizzo;**
- **comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.**

Art. 7.4 Esonero di responsabilità

1. **Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.**
2. **Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

Art. 7.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

1. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
2. **L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.**
3. **L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**
4. **Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.**

Art. 7.6 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'assicurato/aderente la perdita del diritto alla prestazione.

Art. 7.7 - Recesso per Ripensamento

L'Assicurato/Aderente dispone di **14 giorni di tempo** per esercitare il diritto di recesso per ripensamento senza doverne indicare il motivo. Il termine per esercitare il diritto di recesso per ripensamento decorre:

a) dalla trasmissione all'Intermediario del Modulo di Adesione debitamente sottoscritto dall'Assicurato/Aderente;

oppure

b) dal pagamento del Premio all'Intermediario;
a seconda di quale dei due avviene prima.

Per poter usufruire del "diritto di ripensamento", l'Assicurato/Aderente deve comunicare la propria decisione all'Intermediario via @ email o raccomandata con ricevuta di ritorno **dichiarando di non aver ricevuto notifiche di atti penali, amministrativi e richieste di risarcimento nel periodo di tempo a disposizione.**

In caso di esercizio del diritto di recesso per ripensamento come sopra indicato, l'Assicurato ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto **al netto delle imposte.**

In caso di Sinistro verificatosi nei 14 giorni a disposizione per usufruire "diritto di ripensamento", è precluso il diritto di recesso per ripensamento.

Art. 7.8 Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal **28/02/2023 al 31/12/2024** senza tacito rinnovo.

La garanzia prestata a favore del singolo Assicurato/Aderente cessa senza obbligo di disdetta alla scadenza stabilita nel Certificato di Assicurazione.

Se entro il quindicesimo giorno successivo a questa scadenza il singolo Assicurato/Aderente rinnova l'adesione con Generali Italia per il medesimo rischio, l'efficacia dell'assicurazione viene temporaneamente prorogata fino alla data del rinnovo (ma non oltre il predetto quindicesimo giorno). Per le adesioni avvenute entro i primi 10 mesi di ciascuna annualità assicurativa della presente convenzione, la data di scadenza indicata nel Certificato di Assicurazione sarà sempre coincidente con la scadenza annuale immediatamente successiva della presente convenzione. Per le adesioni avvenute dopo i primi 10 mesi di ciascuna annualità assicurativa della presente convenzione, la scadenza del certificato di assicurazione sarà posticipata alla seconda scadenza annuale della presente convenzione successiva all'adesione. Tale disposizione non si applica alle adesioni avvenute nell'ultima annualità della presente convenzione.

In ogni caso, i rinnovi delle adesioni non potranno essere consentiti dopo la risoluzione della presente convenzione.

Art. 7.9 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker AON SPA iscritto al R.U.I. B000117871 ai sensi del D.LGS n. 209 del 2005 e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON SPA il quale tratterà con Generali Italia S.p.A. Le comunicazioni fatte a Generali Italia S.p.A. dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente a Generali Italia S.p.A., prevarranno queste ultime. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente a Generali Italia S.p.A. ai sensi dell'Art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli Artt. 120 e 121 del D. Lgs. 209/2005 e 65 comma 1 lettera c del Regolamento Ivass n. 40/2018. Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti di Generali Italia S.p.A. Generali Italia S.p.A. sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 7.10 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali (Sanction Clause)

Generali Italia dichiara e il Contraente e l'Assicurato/Aderente ne prendono atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.